

**Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020 c.d. "Liquidità alle imprese" – I punti salienti per aziende e professionisti**

<b>Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (art. 5)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- L'entrata in vigore del nuovo codice della crisi e dell'insolvenza è posticipata al 1° settembre 2021, fatte salve le disposizioni di diritto societario già entrate in vigore nel corso del 2019.</li></ul>
<b>Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale (art. 6)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- A decorrere dal 9 aprile 2020 e fino al 31 dicembre 2020 non si applicano alle s.p.a. e alle s.r.l. le disposizioni del codice civile in materia di:<ul style="list-style-type: none"><li>o riduzione obbligatoria del capitale sociale per perdite d'esercizio (artt. 2446, commi 2 e 3, e 2482-<i>bis</i>, commi 4, 5 e 6, c.c.);</li><li>o riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale (artt. 2447 e 2482-<i>ter</i> c.c.).</li></ul></li><li>- Per lo stesso periodo non opera per le società di capitali la causa di scioglimento per riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale di cui all'art. 2484, n. 4, c.c.</li><li>- La previsione si estende anche alle società cooperative.</li></ul>
<b>Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio (art. 7)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Per annullare gli effetti devianti della crisi economica post Covid-19 le imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità possono conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso. Sono escluse quindi le imprese che, indipendentemente dalla crisi COVID-19, si trovavano autonomamente in stato di perdita di continuità.</li></ul>
<b>Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società (art. 8)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ai finanziamenti effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento a favore della società, dal 9 aprile 2020 e fino al 31 dicembre 2020, non si applica il meccanismo di postergazione dei finanziamenti (artt. 2467 e 2497-<i>quinquies</i> c.c.).</li><li>- I finanziamenti effettuati da tali soggetti in questa fase saranno di conseguenza trattati come tali, senza poter essere riqualeficati in termini di "quasi capitale" e, dunque, postergati rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.</li></ul>
<b>Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione (art. 9)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- I termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati con scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020 sono prorogati di 6 mesi.</li><li>- Nei procedimenti per l'omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020, il debitore può presentare istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a 90 giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato (art. 161 l.fall.) o di un nuovo accordo di ristrutturazione (art. 182-<i>bis</i> l.fall.).</li><li>- Sempre in relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020, il debitore può optare per una soluzione più snella, consistente nella modifica unilaterale dei termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell'accordo (per non più di 6 mesi).</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>- È introdotto un nuovo termine “secco” di 90 giorni di cui si può avvalere il debitore cui sia stato concesso, alternativamente, termine per la presentazione della proposta e del piano di concordato ai sensi dell’art. 161, comma 6, l. fall. (c.d. “preconcordato” o “concordato in bianco”) o termine per il deposito dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-<i>bis</i>, comma 7, l. fall.</li></ul>
<b>Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza (art. 10)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Al fine di sottrarre le imprese ai procedimenti finalizzati all’apertura del fallimento e di procedure anch’esse fondate sullo stato di insolvenza, è introdotta una previsione generale di improcedibilità delle relative istanze depositate nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020.</li></ul>
<b>Fondo centrale di garanzia PMI (art. 13)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Saranno ammissibili alla garanzia del fondo MCC (Medio Credito Centrale), con copertura al 100% in garanzia diretta, i nuovi finanziamenti ottenuti dalle PMI e dalle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza Covid-19 (come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000), purché tali finanziamenti presentino tutte le seguenti caratteristiche:<ul style="list-style-type: none"><li>o prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione;</li><li>o abbiano una durata fino a 72 mesi;</li><li>o siano di importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, e, comunque, non superiore a 25.000 euro.</li></ul></li><li>- Per tali finanziamenti la garanzia sarà concessa automaticamente, senza valutazione da parte di MCC e il soggetto finanziatore potrà erogare il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo. Restano da chiarire le modalità di recepimento di tale disposizione da parte dei singoli istituti bancari e finanziari;</li><li>- Per i soggetti che richiedono oltre 25 mila euro e fino a 800 mila euro, sempre per finanziamenti con durata massima 72 mesi e con 24 mesi di preammortamento, la garanzia pubblica prevista è sempre del 100 %, ma sarà necessario attendere la valutazione del merito del credito (istruttoria semplificata che non terrà conto della centrale rischi);</li><li>- L’accesso al fondo di garanzia è esteso anche per le imprese, con massimo 499 dipendenti, che richiedano somme più alte fino a 5 milioni, in questo caso la procedura è più articolata, sebbene permanga la garanzia dello Stato per il 90 %;</li><li>- Sono ammissibili al fondo, con garanzia diretta all’80%, i finanziamenti erogati per la rinegoziazione del debito;</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tutte le garanzie potranno essere rilasciate entro il 31 dicembre 2020 e saranno a titolo gratuito.</li></ul>
<b>Sospensione di versamenti tributari e contributivi (art. 18)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- È prevista la sospensione, rispettivamente per i mesi di aprile e maggio, dei versamenti di ritenute su redditi da lavoro dipendente, addizionali IRPEF, IVA e contributi previdenziali e INAIL:<ul style="list-style-type: none"><li>o per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 50 milioni di euro se hanno subito una riduzione del 33% dei ricavi di marzo e aprile 2020 rispetto a marzo e aprile 2019.</li><li>o per i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a 50 milioni di euro se hanno subito una riduzione del 50% dei ricavi di marzo e aprile 2020 rispetto a marzo e aprile 2019.</li></ul></li><li>- La stessa sospensione vale anche per i versamenti di ritenute su redditi da lavoro dipendente, addizionali Irpef, IVA e contributi previdenziali e Inail, dei mesi di aprile e maggio per chi ha aperto la partita IVA successivamente al 31 marzo 2020;</li><li>- Per le zone più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza) si prescinde dalla soglia di fatturato, essendo sufficiente il calo di fatturato del 33%;</li><li>- In tutti i casi sopra elencati i versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da giugno 2020.</li></ul>
<b>Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari (art. 19)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Per i versamenti delle ritenute su redditi da lavoro autonomo e provvigioni per soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400.000 euro, la sospensione già prevista dal 17 marzo al 31 marzo 2020 è estesa fino al 31 maggio 2020 e il versamento delle ritenute, in autoliquidazione, avviene entro il 31 luglio 2020, in unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.</li></ul>
<b>Metodo previsionale acconti giugno (art. 20)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Non si applica alcuna sanzione per i contribuenti che, in relazione agli acconti per le imposte 2020, usano il metodo previsionale purché l'importo versato non sia inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto calcolato su base storica.</li></ul>
<b>Rimessione in termini per i versamenti (art. 21)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- I versamenti in scadenza il 16 marzo 2020 che, in base al D.L. n. 18/2020 (art. 60) sono slittati al 20 marzo, non sono sanzionati se vengono effettuati entro il 16 aprile 2020.</li></ul>
<b>Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato (art. 29)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- È previsto, l'obbligo di notifica e deposito degli atti successivi a quelli di costituzione in giudizio, nonché dei provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche.</li></ul>
<b>Proroga dei termini di sospensione in materia di</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Il precedente termine per il rinvio d'ufficio delle udienze dei procedimenti civili, penali, tributari, amministrativi e contabili, pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, tranne</li></ul>

<b>giustizia civile, penale, contabile, tributaria e militare</b> <b>(art. 36)</b>	eccezioni espressamente elencate nel D.L. n. 18/2020 scadente il 15 aprile 2020 è prorogato all'11 maggio 2020. <ul style="list-style-type: none"><li>- Di conseguenza, dal 9 marzo e fino all'11 maggio 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti sopra indicati.</li><li>- Le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020.</li><li>- Nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo sono ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi (tale termine non si applica ai procedimenti cautelari).</li></ul>
<b>Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza</b> <b>(art. 37)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020 per quanto riguarda i procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio che:<ul style="list-style-type: none"><li>o risultino pendenti al 23 febbraio 2020;</li><li>o siano iniziati successivamente al 23 febbraio 2020.</li></ul></li><li>- Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità fino al 30 settembre 2020.</li><li>- Le precedenti disposizioni <b>non si applicano</b> ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, che quindi dovranno essere onorati nei termini originari di scadenza.</li></ul>